

PROPOSTE EMENDATIVE ALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 18/2020

Il presente documento è stato redatto dall'OCF, previo concerto con il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa Forense, ed è stato sottoposto alla consultazione con le associazioni forense maggiormente rappresentative e con le associazioni specialistiche.

*** PARTE I - MISURE ECONOMICHE ***

I.1. Estensione della cassa integrazione in deroga agli studi professionali – modifiche all'art. 22

La presente proposta è volta a chiarire ogni possibile dubbio interpretativo circa l'applicabilità agli studi professionali della cassa integrazione in deroga, specificando espressamente che l'istituto comprende anche i dipendenti degli studi professionali.

La proposta è volta ad accelerare le procedure e aumentare le risorse.

Emendamento:

All'art. 22, comma 1, primo periodo, dopo le parole "ivi inclusi quelli" aggiungere la parola "professionali,".



I.2. Estensione ai professionisti non iscritti alla Gestione separata dell'indennità di 600 euro – modifiche all'art. 27

Con la presente proposta, articolata in 3 emendamenti connessi, s'intende ampliare la platea dei beneficiari dell'indennità prevista dall'art. 27 del decreto, pari a 600 euro per il mese di marzo, attualmente limitata ai soli liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Si prevede, al contempo, una contestuale rimodulazione della dotazione del fondo, incrementato di 300 milioni di euro, rinvenienti dal c.d. reddito di ultima istanza ex art. 44, di cui si dispone l'abrogazione.

Emendamenti:

- All'art. 27, comma 1, le parole "non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie" sono soppresse.
- All'art. 27, comma 2, le parole "203,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "503,4 milioni".
- L'art. 44 è soppresso.

I.3. Estensione alle professioni delle misure previste per micro, piccole e medie imprese – modifiche all'art. 56

La presente proposta è volta a estendere, al di là di dubbi ermeneutici, anche agli esercenti le professioni regolamentate soggette al controllo ministeriale le misure previste per le micro, piccole e medie imprese.



Emendamento:

All'articolo 56, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente articolo, sono equiparati alle imprese, in quanto compatibili, i soggetti esercenti professioni regolamentate soggette al controllo ministeriale, anche in forma associata".

I.4 Compensazione dei crediti professionali connessi ad attività di patrocinio a spese dello Stato – modifiche all'art. 62

Con la proposta in oggetto si introduce la possibilità di portare in compensazione, senza limiti di importo e di tempo (la finestra temporale è del 30 aprile) i crediti professionali vantati dagli avvocati e derivanti dall'attività svolta in regime di patrocinio dello Stato di cui al DPR 11/2002 ai sensi dell'art. 1 comma 778 legge n. 208/2015.

Emendamento:

All'articolo 62, dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente comma: "7-ter. I crediti professionali vantati dagli avvocati e derivanti dall'attività di patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, senza limiti di importo e di tempo, possono essere posti in compensazione ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

I.5. Proroga dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi – ulteriori modifiche all'art. 62

Per i professionisti la ritenuta d'acconto costituisce un'anticipazione di imposta per l'erario. L'emergenza sanitaria comporta delle conseguenze che



non si esauriranno nello stretto arco temporale di vigenza delle norme interdittive dello svolgimento delle attività e di circolazione delle persone. Il riavvio delle attività richiederà invece un adeguato tempo per ripristinare l'ordinario flusso di entrate in relazione alle attività professionali.

L'incasso dei compensi al lordo, seppur per un ulteriore breve periodo, permetterà di utilizzare la liquidità quale periodo "cuscinetto", ammortizzando le conseguenze, in termini di liquidità, della crisi e favorendo una graduale ripresa , si prevede altresì la sospensione della condizione che nel mese precedente non siano state sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato .

Emendamento:

All'articolo 62, comma 7, le parole "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" e sono soppresse le parole" a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato

I.6. Incentivazione delle spese per l'acquisto di beni strumentali al lavoro a distanza o in remoto – modifiche all'art. 64

Le disposizioni emergenziali assunte per limitare il contatto sociale hanno portato ad una fortissima spinta allo *smart-working* e al lavoro a distanza o "in remoto".

Si tratta di modalità che presuppongono l'ausilio di strumenti tecnologici compatibili con i protocolli informatici attualmente in uso. Tali strumenti non sono necessariamente nella disponibilità di tutte le fasce di lavoratori autonomi: in particolare, proprio le nuove generazioni, che pure esprimono



una grande propensione all'uso delle nuove tecnologie, nella stragrande maggioranza non hanno mezzi sufficienti ad acquistare tali strumenti, in ragione delle dimensioni ancora piccole delle proprie attività.

Si propongono emendamenti all'art. 64, al fine di incentivare l'acquisto di tali beni e strumenti attraverso il meccanismo del credito d'imposta.

Emendamento:

- Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-bis. Allo scopo di incentivare ogni forma di espletamento di attività lavorativa a distanza o in remoto, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, è parimenti riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, il credito di imposta a favore dei soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, entro i limiti e nel rispetto delle misure riportati nel medesimo comma 1, con riferimento a tutte quelle spese sostenute per l'acquisto di beni, hardware e software, strumentali a modalità lavorative a distanza o in remoto." Conseguentemente, la rubrica è così sostituita: "Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per le spese di acquisto di beni strumentali alle attuali esigenze di gestione lavorative a distanza o in remoto"

I.7. Estensione del credito d'imposta per botteghe e negozi all'affitto dello studio professionale – modifiche all'art. 65

La presente proposta è volta ad estendere agli immobili in locazione adibiti all'esercizio di arti e professioni (ivi compresi, dunque, gli studi legali) il credito d'imposta attualmente accordato per botteghe e negozi nella misura



del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020.

Emendamento:

All'art. 65, comma 1, dopo le parole "esercenti attività d'impresa" sono aggiunte le seguenti: "nonché arti e professioni". Conseguentemente, nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e studi professionali, anche in forma associata".

I.8. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese – modifiche all'art. 75

Con la presente proposta – anche a scanso di eventuali incertezze ermeneutiche – si ricomprendono espressamente i liberi professionisti fra i soggetti a cui le pubbliche amministrazioni devono assicurare l'accesso, in aggiunta ai cittadini e alle imprese, nell'ambito degli acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete.

Emendamento:

All'art. 75, comma 1, dopo la parola "cittadini" inserire le seguenti: ", liberi professionisti".

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola "cittadini" inserire le seguenti: ", liberi professionisti".

I.9. Pagamento dei crediti dei professionisti nei confronti delle PP.AA.



Con il presente emendamento s'intende sottoporre a un termine perentorio il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai professionisti nei confronti delle PP.AA.

Emendamento art...

Dopo l'articolo ... è aggiunto il seguente:

"Articolo ... Pagamento dei crediti dei professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati dai liberi professionisti in relazione a prestazioni rese nei confronti delle stesse. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti pro-soluto ad un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. Decorso tale ulteriore termine l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91".

I.10. Verifiche fiscali legate ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Con la presente proposta, si sospende fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di subordinare i pagamenti al buon esito delle verifiche fiscali dei beneficiari, ove si tratti d'importi superiori a 5.000 euro.



Emendamento

Dopo l'articolo ... è aggiunto il seguente:

"Articolo ... Pagamenti subordinati a verifiche fiscali

1. L'applicazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è sospesa fino al 31 dicembre 2021. Fino alla stessa data, è altresì sospesa l'applicazione delle altre disposizioni che subordinino i pagamenti delle pubbliche amministrazioni a verifiche fiscali nei confronti dei beneficiari".

I.11. Applicazione del regime forfetario alle professioni regolamentate per gli anni 2020-2022

Si introducono in favore delle libere professioni regolamentate, in ragione della crisi ed in previsione del fatto che i suoi effetti si faranno sentire a venire, due agevolazioni per gli anni 2020, 2021 e 2022:

In particolare, si amplia la platea di coloro che possono accedere al regime forfetario, estendendolo a coloro che abbiano conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a euro 100.000,00, includendovi le associazioni professionali con due o più professionisti purché nell'anno 2019 l'associazione abbia conseguito ricavi ovvero abbia percepito compensi, non superiori a euro 200.000,00. In questo caso, l'associazione professionale indica la quota di reddito di spettanza dei singoli associati che determina per ciascun associato il reddito imponibile cui applicare il regime speciale di cui al presente articolo.

Emendamento art...

Dopo l'articolo ... è inserito il seguente:



"Art... (Applicazione del regime forfetario alle professioni regolamentate):

- 1. Per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 i contribuenti esercenti professioni regolamentate e soggette a controllo ministeriale a partire dal 1° aprile 2020, e sino al 31 dicembre 2022, possono applicare il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, se nell'anno 2019 abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi non superiori a euro 100.000,00. 2. Tale facoltà è estesa alle associazioni professionali con due o più professionisti esercenti professioni regolamentate e soggetti a controllo ministeriale purché nell'anno 2019 l'associazione abbia conseguito ricavi ovvero abbia percepito compensi, non superiori a euro 200.000,00.
- 3. Il reddito imponibile cui applicare il regime speciale di cui al presente articolo è pari alla quota di partecipazione del singolo associato. Non si applica l'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 91, limitatamente alle spese per lavoratori dipendenti e per collaboratori.

I.12. IVA per cassa

Con la presente proposta, il regime "IVA per cassa" diviene il regime naturale delle imprese e professionisti con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.

Emendamento art...

All'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il comma 2 è soppresso.



*** PARTE II - MISURE RELATIVE A PROFILI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI ***

II.1. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori – modifiche all'art. 67

Il richiamo contenuto nel primo comma alla "attività [...] di contenzioso" sembra stabilire che, mentre al cittadino è concessa la sospensione dei termini del contenzioso tributario fino al 15 aprile, per Agenzia delle Entrate si prevede una sospensione dell'attività di contenzioso fino al 31 maggio. Le due previsioni paiono, dunque, non coordinate. Occorre intervenire rendendo le disposizioni di cui all'art. 67, in tema di attività degli uffici ed enti impositori, coerenti con le norme in materia di contenzioso di cui all'art. 83.

Si propone inoltre di sopprimere il comma 4, che prevede la proroga del termine di accertamento fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è terminata la sospensione per eventi eccezionali, in quanto disarmonica rispetto al protrarsi dell'evento.



Emendamenti:

- All'art. 67, comma 1, il primo periodo è così sostituito: "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento e di riscossione da parte degli uffici degli enti impositori. All'attività di contenzioso si applica, in quanto compatibile, la disciplina dell'articolo 83".
- All'art. 67, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data del 31 maggio, è altresì sospesa a favore di Agenzia delle entrate ed enti impositori anche l'attività di contenzioso".
- All'art. 67, il comma 4 è soppresso.

II.2. Carichi iscritti a ruolo, avvisi bonari e rateizzazioni – modifiche all'art. 68

Con la presente proposta, si dispone la sospensione dei carichi iscritti a ruolo e degli avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate, delle rateizzazioni concesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nonché di quelle relative agli avvisi bonari delle Agenzie delle Entrate, e dei termini per il versamento delle rate per la rottamazione e per il saldo e stralcio, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per l'anno 2020, con ricalcolo delle rate a seguire secondo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché i procedimenti esecutivi connessi.

Emendamenti:

- All'art. 68, il comma 1 è così sostituito: "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 gli obblighi di versamento derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione



e dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, gli obblighi di versamento delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 nonché le connesse rateizzazioni. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero senza oneri aggiuntivi secondo un piano di rateazione stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

- All'art. 68, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anziché in unica soluzione, le rate di cui al presente comma possono essere versate, senza oneri, in forma rateizzata secondo quanto disposto con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 1".
- All'art. 68, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Sono inoltre sospese dal 8.3 al 31.5 2020 per lo stesso periodo le attività di riscossione coattiva di imposte, tasse e tributi di ogni natura, anche comunitaria, contributi e delle connesse procedure di recupero, anche cautelari, di ogni genere. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli atti di cui al comma 2".

II.3. Misure in materia di procedimenti giudiziari tributari e penali – modifiche all'art. 83

Con le misure in oggetto, s'interviene per integrare, e là dove non univoche dal punto di vista ermeneutico per chiarire, le disposizioni dettate dall'art. 83 con riferimento al procedimento tributario e penale.



Più in dettaglio, le proposte emendative riguardano:

- 1) la previsione della sospensione anche del termine del procedimento per adesione per quanto riguarda il contenzioso tributario.
- 2) l'estensione della sospensione ai termini per la proposizione della querela. Senza questa sospensione le querele (istituto, come noto, di natura sostanziale e non processuale), il cui termine andrà a scadere nel periodo della sospensione, debbono comunque essere presentate andando a vanificare i divieti imposti in quanto sia le parti che gli avvocati dovranno necessariamente incontrarsi per la stesura e la presentazione dell'atto.
- 3) la precisazione che, nell'ambito della sospensione, ricadono anche i termini per le opposizioni a sanzioni amministrative dinnanzi ad ogni Autorità. La modifica è volta a chiarire ogni possibile dubbio in merito all'applicazione della sospensione anche nel caso di opposizione a sanzioni amministrative, ivi comprese quelle del Codice della Strada possibile, sia in sede amministrativa che giurisdizionale. Il dubbio di una esclusione deriva dalla lettura della circolare 54/2020 della Polizia Roma Capitale, del 18 marzo 2020, che pur richiamando il d.l. del giorno precedente ritiene sospesi i termini per i ricorsi amministrativi e giurisdizionali dal 22 febbraio 2020 fino al 3 aprile 2020 (cfr. p. 3 della tabella allegata al Provvedimento), piuttosto che come dovrebbe ritenersi dal 9 marzo al 15 aprile su tutto il territorio nazionale. La stessa nota evidenzia peraltro, condivisibilmente, il dubbio circa l'applicabilità della sospensione per quanto concerne i ricorsi in sede amministrativa, esclusi dalla sospensione feriale.



4) introduzione temporanea del deposito telematico. Il decreto-legge, ed in particolar modo il comma 14, ha introdotto una deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali, stabilendo che le comunicazioni e le notificazioni concernenti i rinvii delle udienze e gli relativi ulteriori provvedimenti ai procedimenti sospesi notificati soltanto al difensore di fiducia tramite PEC. Tale disposizione, di per sé ragionevole a fronte della situazione emergenziale, rende tuttavia ancora più evidente l'asimmetria esistente rispetto ai diritti dei difensori, che per giurisprudenza unanime possono ricevere ma non depositare gli atti a mezzo PEC (ex multis Cass., Sez. III, n.6883/17). Ciò comporterà per i difensori, soprattutto nel caso di procedimenti non sospesi, l'obbligo di recarsi in Tribunale, comportando dei rischi per sé stesso e per la collettività assolutamente inutili, a fronte del possibile utilizzo dello strumento telematico.

Emendamenti:

- All'art. 83, comma 2, dopo le parole "commissioni tributarie" sono aggiunte le seguenti parole: "dell'art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 nonché";
- All'art. 83, comma 2, dopo le parole "per le impugnazioni", sono aggiunte le seguenti parole: ", per le opposizioni a sanzioni amministrative dinnanzi ad ogni Autorità";
- All'art. 83, comma 2, dopo le parole "tutti i termini procedurali" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelli per la proposizione della querela".



- All'art. 83, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente comma: "15-bis. Dal 9 marzo al 15 aprile 2020, ovvero fino al 30 giugno 2020 nel caso in cui i capi degli uffici giudiziari adottino le misure di cui al comma 7, lett. a) o b), i difensori possono procedere, nell'interesse dei loro assistiti, al deposito di atti per il tramite degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, pubblicati sul sito internet www.indicepa.gov.it, ovvero gli indirizzi di posta elettronica certificata che saranno comunicati dagli Uffici giudiziari. La disposizione si applica soltanto per i procedimenti penali, pendenti in ogni fase e grado, e il difensore dovrà necessariamente indicare - sia nel testo, sia nell'allegato - il riferimento del procedimento, l'eventuale data di udienza e l'ufficio giudiziario cui è diretto".

II.4. Misure in materia di processo del lavoro – ulteriori modifiche all'art. 83

Molte conciliazioni raggiunte dalle parti in materia di lavoro, ancorché assistite dai rispettivi avvocati, non possono essere attualmente perfezionate nella modalità consueta oggi prevista, e cioè presso le sedi sindacali ovvero i centri abilitati e le direzioni territoriali del lavoro, la cui attività viene limitata a pochissime funzioni essenziali e con accessi scaglionati degli utenti, singolarmente e non in gruppi, sia pure contenuti, di persone. Inoltre la generale limitazione degli spostamenti, che coinvolge i professionisti, i lavoratori e i rappresentanti delle imprese rende pressoché impossibile la contemporanea presenza delle parti in sede conciliativa, anche tenuto conto che il diritto vivente considera obbligatoria, ai fini della validità del verbale di



conciliazione e delle limitazioni alla sua impugnabilità, la presenza del lavoratore e l'assistenza sindacale prestata nei suoi confronti, per l'accertamento della effettiva consapevolezza dei termini della conciliazione e delle rinunce eventualmente concordate (Tribunale di Roma, sentenza 4354/19 dell'8 maggio 2019). Si aggiunga che il congelamento della efficacia degli accordi già raggiunti ritarda la corresponsione degli importi generalmente previsti in essi, a qualsiasi titolo dovuti al lavoratore, proprio in un momento in cui la effettiva disponibilità dei crediti maturati assume particolare importanza per affrontare in condizioni di serenità (per quanto possibile) la situazione eccezionale e di emergenza.

La previsione di un termine temporale alla deroga evita di creare situazioni di incertezza, e potrà essere rivalutata, in un senso o nell'altro, in relazione agli sviluppi della presente congiuntura. Peraltro la deroga non costituisce uno "strappo" all'assetto generale dell'ordinamento, essendo tale previsione da tempo proposta e discussa in testi anche d'iniziativa governativa, nelle ultime due legislature.

Emendamento:

All'art. 83, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti commi:

"23. Nel periodo di tempo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, in deroga temporanea all'articolo 2113 del codice civile e fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, la conciliazione delle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile può essere svolta in forma di negoziazione assistita dagli avvocati delle parti, con procura rilasciata ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile, anche in modalità telematica, senza



che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione. La sottoscrizione delle parti in calce al verbale di conciliazione può avvenire mediante attestazione firmata digitalmente dagli avvocati che le assistono, scambiata a mezzo posta elettronica certificata.

24. Nei casi di cui al comma precedente, la procura rilasciata ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile può essere conferita in formato digitale anche attraverso documento sottoscritto e poi trasmesso dalla parte di cui l'avvocato attesti l'autografia.

25. Nel periodo di tempo di cui al comma 23, le transazioni nel corso del giudizio sono sottoscritte digitalmente dagli avvocati con procura rilasciata ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile e sono incluse dal giudice nel verbale di udienza."

II.5. Misure in materia di processo amministrativo – modifiche all'art. 84

Con il presente gruppo di proposte, s'intende riespandere le facoltà processuali delle parti, almeno per le controversie che passino in decisione d'ufficio ai sensi del comma 5 dell'art. 84, senza dover transitare per la strada della richiesta di rimessione in termini, che comunque resta intatta. Rispetto ad esse, si prevede che la richiesta di decreto monocratico introdotto dall'art 84 avvenga su istanza di parte (come già previsto dall'art. 3, comma 5, del d.l. n. 11 del 2020), che esso sia emanato sulla base dei presupposti previsti dall'art. 55, commi 1 e 9 (oltre che dei termini di cui al comma 5), che l'istanza con cui si comunica la richiesta di rimessione in termini sia notificata alle altre parti prima del deposito delle brevi note, assieme alle "brevi note", l'obbligo



di provvedere ai dovuti avvisi circa il passaggio in decisione. Si prevede, altresì, che il periodo di sospensione si applichi anche alla proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato e che le notificazioni alle Pubbliche Amministrazioni, che non abbiano provveduto alle comunicazioni previste dell'art.16 del DL n. 179/2012, siano validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nei registri IPA e/o nei i siti istituzionali. Si prevede inoltre, sempre al fine di assicurare il pieno dispiegamento del contraddittorio e recuperando in questa prospettiva quanto previsto originariamente dall'art. 3, comma 5, del d.l. n. 11 del 2020, la possibilità di svolgere le udienze di cui ai commi 2 e 5 da remoto, ove possibile. Almeno ove il collegamento sia possibile, infatti, il sacrificio aprioristico della discussione orale non sembra giustificato.

Emendamenti:

- All'art. 84, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al quarto periodo, dopo le parole "sono decisi" sono aggiunte le seguenti parole: "su richiesta anche di una sola delle parti da notificarsi alle altre parti";
- b) al quinto periodo, dopo la parola "emanato" sono aggiunte le seguenti parole: "sulla base dei presupposti di cui all'art. 55, commi 1 e 9 e";
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il periodo di sospensione previsto dal presente comma si applica anche alla proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n 1199 ed a tutti i termini ad esso correlati."
- All'art. 84, comma 2, secondo periodo le parole "di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine" sono sostituite con le parole "di



quattro giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro due giorni liberi prima dell'udienza".

- All'art 84, comma 5, terzo periodo le parole "su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note" sono sostituite con le parole "su istanza depositata entro cinque giorni liberi prima dell'udienza";
- All'art. 84, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Al primo periodo, è premesso il seguente: "Le parti, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare entro cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, possono richiedere lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Anche il Collegio, nel medesimo termine sopra indicato, può disporre la discussione orale, previa apposita comunicazione alle parti.";
- b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I luoghi da cui si collegano i magistrati, il personale addetto e i difensori delle parti è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge."



- All'art 84, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "12. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'art. 16, comma 12, del d. l. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazione stesse".

II.6. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza – modifiche all'art. 103

La proposta precisa che oltre gli sfratti sono sospesi tutti gli atti esecutivi (pignoramenti) facendo salvi gli effetti dell'atto di precetto.

Emendamento:

All'art. 103, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma: "7. Fino al 30 giugno 2020 è sospeso il compimento di qualsivoglia atto esecutivo. Per i termini di efficacia del precetto il periodo dal 9 marzo al 30 giugno non decorre"



*** PARTE III – MISURE RELATIVE AGLI ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA ***

III.1 Iniziative straordinarie degli Enti privati di previdenza obbligatoria a beneficio dei propri iscritti

La presente proposta è volta ad abilitare gli Enti privati di previdenza obbligatoria, in via straordinaria e per il solo esercizio 2020, iniziative specifiche a sostegno del reddito dei propri iscritti che abbiano subito una riduzione della propria attività per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Emendamento:

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:

- "Art. 28-bis. Iniziative straordinarie degli enti privati di previdenza obbligatoria 1. Gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono prevedere, in via straordinaria e limitatamente all'esercizio 2020, iniziative specifiche a sostegno del reddito dei propri iscritti che abbiano subito una riduzione della propria attività per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- 2. Le indennità di natura assistenziale, erogate ai sensi del predetto articolo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.



- 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, gli Enti provvedono utilizzando una somma massima corrispondente al 5% dell'utile di esercizio del bilancio consuntivo 2018 ovvero al 5% dei rendimenti medi del patrimonio annuo, rilevati nei bilanci consuntivi del quinquennio 2014/2018.
- 4. Con riferimento alle misure straordinarie adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'importo corrispondente al 50% di ogni singola prestazione erogata, con un tetto massimo di euro 300,00 per prestazione, è posto a carico del bilancio dello Stato, sotto forma di rimborso di oneri sociali nei confronti degli Enti erogatori".